

STATUTO

INNOVAZIONE RECIPROCA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARCALLO CON CASONE MI
PIAZZA ITALIA 27
Numero REA: MI - 2738204
Codice fiscale: 13680270967
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto in data 23 luglio 2024 al numero 57529/21530 di repertorio a rogito del
Notaio Monica Scaravelli

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art. 1 – Costituzione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita la società cooperativa sociale denominata: "InnovAzione Reciproca Cooperativa Sociale".
2. Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.
3. La Cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali (la denominazione, comunque formata, deve contenere per esteso l'indicazione di "Cooperativa Sociale").

Art. 2 - Sede

1. La sede della Cooperativa è fissata nel Comune di Marcallo con Casone (MI). Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.
2. Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

Art.3 - Durata

1. La Società cooperativa avrà una durata indeterminata e si estinguerà al raggiungimento dell'oggetto sociale.
2. È fatto salvo il diritto di recesso del Socio con il preavviso di 60 giorni; per le modalità di recesso si applicano le modalità previste dal presente statuto e le norme di legge.

TITOLO II

Art. 4 - Scopo ed attività mutualistica

1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività richiamate dall'articolo 1 lettera a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381, come integrato dall'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto.

2. La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della Cooperativa;

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali;

g) istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza delle norme di legge in materia.

È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 5 - Oggetto sociale

1. Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o partecipate, delle attività connesse o comunque inerenti a:

- A. Attività, servizi innovativi e sperimentali, centri abilitativi e riabilitativi rivolti ai singoli o ai gruppi con lo scopo di favorire l'apprendimento di autonomie di vita e incrementare le abilità.
- B. Abilitazione in spazi domestici e naturali di vita, ricreati per fare simulazioni.
- C. Organizzazione di vacanze e del tempo libero, al fine di favorire il turismo sociale, aperti a singoli, famiglie o a gruppi di organizzazioni e con lo scopo di incrementare la qualità di vita.
- D. Servizi abilitativi, educativi, ludici, in ambito domiciliare, territoriale, scolastico, sportivo, oratoriale e in ogni ambito di vita frequentato della persona disabile/fragile e in luoghi appositamente allestiti e messi a disposizione da Enti pubblici, privati e Associazioni.
- E. Corsi di formazione in presenza o da remoto, volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza.
- F. Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale di appartenenza della persona disabile/fragile, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.
- G. Attività formative laboratoriali con il fine di incrementare le potenzialità prelaborative di ogni persona. A tale scopo sarà possibile strutturare spazi pubblici e/o privati, per il raggiungimento di obiettivi personali e di socializzazione. Tali attività dovranno essere replicate con costanza e si potranno svolgere all'interno delle attività di ristorazione, aziende, fabbriche, negozi, ovunque si possa perseguire l'obiettivo di reciprocità con cittadini al fine di creare luoghi in cui convivono differenze.
- H. Servizi di produzione e commercializzazione di pubblicazioni, libri e riviste specializzate e qualsiasi altro strumento atto a promuovere una cultura sanitaria, educativa e sociale.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 - Soci

1. Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa Cooperativa da svolgere secondo le delibere adottate dall'Organo Amministrativo, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.
2. Il numero dei soci (art. 14 L. 59/92) cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
3. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la capacità giuridica di agire, che possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/91 i quali, tra l'altro, devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa.
4. A norma dell'art. 2 della Legge 381/91, è altresì prevista, nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volontari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera esclusivamente per fini di solidarietà: ai soci volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'Organo Amministrativo per la totalità dei soci. I soci volontari non potranno superare il 50% del numero complessivo dei soci e verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.
5. In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deliberazioni dell'Organo amministrativo.

Art. 7 - Categoria speciale di soci

1. La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
2. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
3. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
4. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque non superiore a cinque anni.
5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
6. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.
7. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione.
 - b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
 - c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
 - d) il mancato adeguamento agli standard produttivi o qualitativi;
 - e) cessazione del servizio in relazione al cui svolgimento l'inserimento nella compagine cooperativa si è determinato;
 - f) cessazione delle specifiche temporanee esigenze che avevano determinato l'inserimento del socio.
8. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la sua ammissione nella categoria dei soci cooperatori ordinari.

9. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. L'accoglimento della domanda importa la fruizione del ritorno cooperativo con effetto dal primo inserimento del socio nella Cooperativa. All'uopo il Consiglio di Amministrazione provvede ai necessari accantonamenti, costituendo apposita riserva all'interno del bilancio. Di tale riserva i soci ordinari non possono disporre, salvo che ai fini della ricopertura di perdite e a condizione che risultino esaurite le altre riserve e gli accantonamenti.

10. In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 - Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica o P.E.C., e, se presente, numero partita IVA;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale, nel caso in cui essa sia contenuta nello statuto.

2. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

3. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

4. Il Consiglio di amministrazione, deciderà insindacabilmente a maggioranza l'ammissione di eventuali soci; a tal fine potrà richiedere le ulteriori informazioni ed i documenti necessari. L'ammissione dei nuovi soci è effettiva soltanto dopo il versamento dell'intera quota sociale, del contributo di ammissione, dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo e degli eventuali contributi in conto esercizio. La delibera sulla domanda avverrà secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

6. Il Consiglio di amministrazione, deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

8. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Diritti ed obblighi dei soci

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

2. Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - degli eventuali contributi in conto esercizio per particolari esigenze della Società, con le modalità che verranno determinate da apposito regolamento e, per il comparto Comuni ed Amministrazioni Pubbliche, entro i limiti approvati dagli Enti stessi;
 - all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Cooperativa per la sua durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale con la Cooperativa.

3. Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da presentare personalmente o da inviare con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

4. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Per i rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato novanta giorni prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 - Esclusione

1. L' esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti inadempiente per le obbligazioni che derivino dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione non adempia entro 30 giorni al versamento del valore delle partecipazioni sociali sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.

2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale o Arbitro, secondo quanto previsto dal presente statuto negli articoli di riferimento, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

3. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

4. In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del Codice civile.

5. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo. In mancanza si provvederà alla liquidazione, secondo quanto previsto successivamente.

6. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste per l'ammissione dei soci.

7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procederà alla liquidazione, secondo le modalità previste dall'articolo specifico.

Art. 14 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi articoli.
2. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.
3. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.
4. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione di quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., la cui liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

1. La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote sociali in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
2. Il valore delle quote sociali per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.
3. I soci esclusi per i motivi indicati dall'articolo 12, lettere b), c), d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI e TITOLI DI DEBITO

Art. 16 - Soci sovventori

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.
2. La Cooperativa con delibera dell'Assemblea dei soci può emettere titoli di debito ed offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 17 - Conferimento soci sovventori

1. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.
2. La quota ha un valore minimo pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00).
3. I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale come successivamente indicato.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

1. Le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la quota, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota così come previsto successivamente.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.
2. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20 - Diritti dei soci sovventori

1. I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:
 - a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
 - b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti dell'Organo amministrativo;
- d) a tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo i criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

2. In caso di scioglimento della Cooperativa il valore delle quote dei soci sovventori deve essere rimborsato per l'intero prima di quello delle quote dei soci cooperatori. Ai fini della determinazione del valore delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia dell'eventuale quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

3. I soci sovventori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

4. I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione, a semplice richiesta. La decorrenza è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di euro 150,00 (centocinquanta/00);
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formate con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

2. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 - Trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori

1. Le quote del socio cooperatore non possono essere sottoposte a pegno, a sequestro, né in alcun modo vincolate a garanzia di debiti del socio cooperatore nei confronti di terzi.
2. Le quote del socio cooperatore non possono formare oggetto di diritti di usufrutto o comunque di diritti di godimento a favore di terzi.

Art. 23 - Divieto di trasferimento delle partecipazioni

1. La partecipazione del socio cooperatore non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi. Spetta conseguentemente al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530, ultimo comma, del Codice civile, il diritto di recedere liberamente dalla società, con preavviso di novanta giorni; tale diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio in società.

Art. 24 - Acquisto di partecipazioni proprie spettanti ai soci cooperatori

1. L'Organo Amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del Codice civile, acquistare o rimborsare partecipazioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 25 - Prevalenza della mutualità

1. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Per tale motivo:
 - a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 26 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.
3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo, nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
4. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
 - a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
 - c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
 - d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
 - e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori.
5. L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
6. L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente, così come previsto dall'articolo 2514 del codice civile.

Art. 27 - Ristorni

1. L'Organo Amministrativo, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
2. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
 - erogazione diretta;
 - aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio;
 - attribuzione di quote di sovvenzione.

3. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base di criteri considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo e/o di revisione legale, se nominato.

Art. 29 - Convocazione assemblea

1. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica semplice o certificata, inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

3. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo sul bilancio d'esercizio.

4. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Sindaco Unico o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

5. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e il sindaco unico, se nominato, siano presenti o informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 - Funzioni dell'assemblea

1. L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili, delibera circa le modalità di destinazione e copertura delle perdite, nonché sulla quantificazione e sull'attribuzione dei ristorni ai soci;
- b) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) procede all'eventuale nomina del Sindaco Unico, e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, al Sindaco Unico ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi di quanto previsto dal presente statuto nell'apposito articolo;
- f) approva gli eventuali regolamenti interni;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del Sindaco Unico;
- h) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- i) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori, stabilendone gli importi ed i caratteri di cui all'articolo di riferimento e sull'emissione di titoli di debito;
- l) delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- m) delibera sulla nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- n) delibera sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.
4. Quando si tratta di deliberare le modifiche dello Statuto, l'emissione di titoli di debito, la trasformazione o lo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

Art. 32 - Voto ed intervento

1. Ai sensi dell'articolo 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
2. Ciascun socio cooperatore ha diritto a un solo voto, per i soci sovventori si applica quanto previsto nel titolo a loro dedicato. I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta ovvero in relazione al numero dei soci facenti parte del socio-persona giuridica, da disciplinare con apposito regolamento.
3. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.
5. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci, la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
6. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
7. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.
8. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Art. 33 - Presidenza dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

2. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

3. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 34 – Consiglio di Amministrazione

1. La cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di consiglieri da tre a quindici, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

2. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

3. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

4. Gli amministratori sono rieleggibili.

5. Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

6. Il Consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

7. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Sindaco Unico o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

8. Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e il sindaco unico.

9. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

10. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

12. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

13. I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

14. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario, salvo il caso di riunione verbalizzata da notaio, nel qual caso la riunione si considera nel luogo in cui si trova il notaio.

15. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

Art. 35 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2475 del Codice civile, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

3. Almeno ogni sei mesi gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Sindaco Unico, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 36 - Integrazione del Consiglio di amministrazione

1. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Sindaco Unico, qualora quest'ultimo non sia nominato.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Sindaco Unico, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

4. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Organo Amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. La convocazione può essere effettuata direttamente dal Tribunale ai sensi dell'articolo 2545-quinquiesdecies del Codice civile.

Art. 37 - Compenso degli amministratori

1. Agli Amministratori spetta un compenso a ragion di rimborso per le spese sostenute per il lavoro d'ufficio.
2. Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.
3. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.
4. L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 38 - Rappresentanza

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
2. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 - Organo di controllo e revisione contabile

1. L'Organo di controllo della Cooperativa, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di un Sindaco Unico, scelto tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Esso è rieleggibile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, il Sindaco Unico sotto la propria responsabilità ed a proprie spese può avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti del Sindaco Unico l'accesso a informazioni riservate.

Il Sindaco Unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale del Sindaco Unico è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

La revisione legale dei conti può essere affidata dall'Assemblea al Sindaco Unico.

TITOLO VIII

Art. 40 - Clausola Arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 838-*bis* e ss. c.p.c., salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera Assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi

diritto di voto; i soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Art. 41 - Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione da parte della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere e deve essere comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838-ter, 1° comma, codice di procedura civile.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838-ter, comma secondo, c.p.c., nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri e ne determinerà i compensi.

Art. 43 - Devoluzione del patrimonio finale

1. A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- a) rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- b) rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi maturati e non ancora corrisposti;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 59/1992.

TITOLO X

Art. 44 - Regolamenti

1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

2. In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 c.c., la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 46 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative

2. Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:-ALBERTO FRANCESCO EBNER

-----VITTORI GLADYS

-----ELISA SPADA

-----ADRIANA CAMPI

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Bollo esente.

Milano, 29 luglio 2024

Firmato: Monica Scaravelli Notaio.